

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Valeri hanno certo grandissimo peso; ma mi permetta l'onorevole Valeri di fargli notare che qui si tratta della attuazione di un nuovo organico; ed in tal caso è stata costante consuetudine dare al ministro la facoltà richiesta con questo articolo.

Mi permetto di osservare che, disgraziatamente, io sono nella condizione di non poter essere molto esigente in fatto della esperienza e capacità che gli ingegneri possano avere, perchè non ho possibilità di fare una buona scelta per causa della grande scarsità di personale. E per rimediarmi, debbo offrire condizioni migliori di quelle che in via ordinaria si offrirebbero.

Spero che l'onorevole Valeri si persuada della necessità di fare condizioni favorevoli agli ingegneri e rinunci all'emendamento.

Per le ragioni che ho già esposto altre volte alla Camera, m'è stato impossibile di proporre aumenti di stipendio in maggior misura di quelli che ho proposti con questo disegno di legge; ma dichiaro che sarei stato ben lieto se considerazioni di ordine superiore non mi avessero impedito di farlo.

Per conseguenza, onorevole Valeri, non voglia sopprimere quel po'di attrattiva, che è data dalla facoltà di render transitoriamente più rapide le promozioni.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Valeri?

VALERI. Dopo le dichiarazioni così recise dell'onorevole ministro, è inutile che insista...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Non recise, convincenti.

VALERI. Sia pure convincenti, ma erano convincenti anche le mie.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni metto a partito l'articolo quinto.

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1908 i ruoli del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del real Corpo del Genio civile sono modificati in conformità alle tabelle E ed F annesse alla presente legge.

Gli attuali applicati del ruolo del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale saranno iscritti nella categoria degli archivisti ovvero in quella dei viceispettori o computisti, a seconda della capacità e delle attitudini dimostrate.

Nella categoria degli ingegneri aggiunti del Genio civile potranno essere iscritti soltanto coloro che siano forniti del diploma di ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico e da una scuola superiore politecnica; nella categoria dei disegnatori solo coloro che siano forniti di titoli o diplomi comprovanti la loro abilità nel disegno o che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano dato prova di speciali attitudini per il disegno.

Le assegnazioni alle varie categorie saranno fatte in ogni caso su conforme parere del Consiglio d'amministrazione o del Comitato del personale.

Si dia lettura delle tabelle E, F.

CIMATI, *segretario*, legge: